

UNIONE GIURISTI CATTOLICI
PAVIA 10 OTTOBRE 2014

LA NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA BONIFICA
DEL SUOLO INTRODotta DALLA LEGGE 116/2014 DI
CONVERSIONE DEL D.L. 91/2014

avv. Federico Peres

Professore a contratto di diritto dell'Ambiente
Università di Padova

B&P Avvocati

Milano – Verona – Palermo

federico.peres@buttiandpartners.com


www.buttiandpartners.com



LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

- Attuazione del principio di derivazione europea «**chi inquina paga**»
- (previgente) d.lg. n. 22/1997 e d.m. n. 471/1999 = **sistema tabellare**
- (vigente) d.lg. n. 152/2006 (cd. "Testo Unico Ambientale") Parte IV, Titolo V =
procedura di screening iniziale

IL PROCEDIMENTO DI BONIFICA (ART. 242)



CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC)

Parte IV – Titolo V – Allegato 5

TABELLA 1 – CSC per suolo e sottosuolo, diverse a seconda della destinazione d'uso

- Colonna A = verde pubblico, privato e residenziale
- Colonna B = commerciale e industriale

TABELLA 2 – CSC per le acque sotterranee

Il superamento dei valori indicati comporta la qualifica del sito come **potenzialmente contaminato** e la necessità di procedere con la caratterizzazione e l'analisi di rischio sito specifica.

CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO (CSR)

I valori di CSR vengono determinati caso per caso applicando la procedura di **analisi di rischio sito specifica** secondo i criteri contenuti nell'Allegato 1 alla Parte IV e sulla base dei risultati della caratterizzazione.

In caso di superamento il sito può dirsi contaminato.

In caso di non superamento il sito può dirsi non contaminato.

CONTAMINAZIONE DEL SITO

Riepilogando:

- **SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO** = sito nel quale risultano superati i valori di CSC ma rispetto al quale ancora non si conoscono i valori di CSR
- **SITO CONTAMINATO** = sito in cui si conoscono e risultano superati i valori di CSR
- **SITO NON CONTAMINATO** = sito nel quale sono rispettati i valori di CSR (anche in presenza del superamento dei valori di CSC).

Se valori inferiori a CSC ma superiori a CSR?

L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA

Il procedimento di bonifica può essere attivato da:

1. **Responsabile** = obbligo di comunicazione e obbligo di bonifica sanzionati penalmente
2. **Pubblica Autorità** = ordina al responsabile di dare corso alla bonifica
3. **Proprietario o gestore non responsabile** = obbligo di comunicazione e di effettuare le misure di prevenzione, poi l'Autorità ricerca il responsabile
4. **Qualunque altro interessato** = spontaneamente

OBBLIGHI DEI SOGGETTI NON RESPONSABILI DELLA CONTAMINAZIONE

Art. 245, comma 2 – "Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione"

«Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) **deve darne comunicazione** alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. La provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica. E' comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità.»

ALTRI ASPETTI RILEVANTI DELLA DISCIPLINA

- **Accordi di Programma** con le Autorità per uniformare la gestione degli interventi;
- **Procedura semplificata** per aree di ridotte dimensioni (es. aree di servizio);
- **Siti di Interesse Nazionale** competenza Ministero
- **Recupero delle somme** da parte della PA nei confronti del responsabile o (in subordine) proprietario non responsabile nel limite del valore dell'area (interventi di bonifica = **onere reale** sul sito contaminato); credito assistito da **privilegio speciale immobiliare**
- **Recupero delle somme e risarcimento del danno** da parte della proprietario nei confronti del responsabile;
- **inquinamento diffuso**
- **acque di falda** emunte (art. 243)
- **danno ambientale** e la bonifica dei siti
- L'obbligo di bonifica della società **incorporante**
- **Terre da scavo, materiale di riporto** e bonifiche

LA NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA BONIFICA DEL SUOLO

Con la **I. 116/2014** (in sede di conversione del d.l. 91/2014) è stato introdotto nel codice dell'ambiente l'art. **242 bis** contenente una nuova procedura semplificata per la bonifica del suolo

Principali novità della procedura semplificata:

- è applicabile **a tutti i siti** (SIN compresi);
- riguarda solo la bonifica del **suolo** (non, quindi, la falda);
- la scelta spetta unicamente all'**operatore** (definizione ex art. 302 co, 4);
- i valori da raggiungere sono le **CSC**, (non è prevista l'analisi di rischio sito specifica);
- va privilegiato il **riutilizzo *in situ***;

LA NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA BONIFICA DEL SUOLO

Tempi del procedimento:

- **Approvazione degli interventi** (con determinazione conclusiva della regione): entro **90 giorni** dalla convocazione della CdS;
- **Conclusione degli interventi**: entro 18 mesi (più eventuali 6 mesi di proroga) dalla approvazione;

Apertura della procedura ordinaria:

- mancato rispetto dei **tempi**, salvo motivata sospensione;
- mancato raggiungimento delle **CSC**.

LA NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA BONIFICA DEL SUOLO

Piano di caratterizzazione:

- va presentato dall'operatore una volta **terminati gli interventi**;
- deve essere **approvato espressamente entro 45 giorni**;
- vale il **silenzio-assenso** per i provvedimenti avviati entro il **31.12.2017** (in via sperimentale);
- da eseguirsi in **contraddittorio** con ARPA, che **validerà i dati**;

La validazione del piano costituisce **certificazione di avvenuta bonifica del suolo e consente l'utilizzo dell'area** (eccetto la valutazione del rischio sanitario in caso di contaminanti volatili presenti in falda).

LA NUOVA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA BONIFICA DEL SUOLO

Elementi di criticità della nuova procedura semplificata:

- l'**operatore** come unico soggetto autorizzato a richiederla;
- **tempi eccessivi** per il pronunciamento dell'Autorità sul progetto (90 giorni + 30 per la convocazione della CdS);
- **riutilizzo *in situ*** come prima opzione;
- assenza di indicazioni sulle **misure di prevenzione e sulle MISE**;
- **mancato coordinamento** tra la mancata finalizzazione della procedura semplificata e l'apertura di quella ordinaria (soprattutto la «sorte» delle attività nel frattempo svolte).

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.buttiandpartners.com

